



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/23 DEL 26.9.2012

Oggetto: Legge n. 549 del 28.12.1995, art. 3, commi dal 24 al 41. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Chiarimenti applicativi e sostituzione dello schema per la Dichiarazione annuale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l'art. 3 della Legge n. 549 del 28.12.1995 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Con la L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 37, comma 3, come integrata dalla L.R. 22.4.2002, n. 7, art. 14, comma 16, sono state recepite le norme contenute nei commi dal 24 al 41 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 ed è stata demandata all'Assessore competente in materia di ambiente l'adozione degli atti di indirizzo ai termini dell'articolo 8 della L.R. 13.11.1998, n. 31.

Si fa presente che la norma nazionale, nell'istituire il tributo, ha inteso favorire la minore produzione di rifiuti, penalizzando l'utilizzo della discarica, al fine di privilegiare il recupero di materie prime ed energia dai rifiuti. Occorre anche far rilevare che ai termini della legge n. 549/1995 l'entità del tributo deve essere determinata annualmente con legge regionale all'interno dei limiti minimi e massimi ivi fissati.

La L.R. 29.4.2003, n. 3, all'art. 20, comma 10, ha disposto che l'ammontare del tributo è determinato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/29 del 21.7.2003 si è proceduto a un primo aggiornamento degli importi del tributo dei diversi tipi di rifiuti, in quanto fino a tale data si era applicato il limite minimo fissato dalla normativa nazionale, vanificando l'intento del legislatore, che attraverso tale tributo intendeva e intende limitare il conferimento in discarica e conseguire livelli maggiori di recupero e riciclaggio.

Nel 2003 si è proceduto anche all'aggiornamento dell'importo del tributo relativo ai rifiuti urbani, al fine di scoraggiare il conferimento in discarica e di diminuire il divario tariffario venutosi a creare tra



gli impianti che operavano il trattamento dei rifiuti ai fini del recupero e riutilizzo di materia ed energia e gli impianti di discarica controllata che invece smaltivano i rifiuti tal quali.

L'allegato A della Delib.G.R. n. 22/29 del 2003 riporta, inoltre, gli indirizzi e le modalità per l'applicazione del tributo, nonché le norme in materia di accertamento e contestazione delle violazioni tributarie, di sanzioni e ravvedimento, di prescrizioni e rimborsi.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/5 del 13.7.2005 si è proceduto al secondo aggiornamento degli importi del tributo, provvedendo, come previsto nel Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/50 del 13.5.2004, ad aumentare la misura del tributo per il conferimento dei rifiuti urbani e della frazione organica non stabilizzata sino al massimo previsto dalla legge €/t 0,0258 (£/kg 50), con lo sgravio al 20% per gli scarti derivanti da selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.

Contestualmente, sono stati anche adeguati gli importi del tributo relativo ai rifiuti derivanti dal settore minerario, estrattivo, edilizio e metallurgico e ai rifiuti inerti da demolizione.

È scaturita da tali aggiornamenti la seguente tabella:

	Tipo di rifiuto	€/kg
a	rifiuti urbani e assimilati tal quali e frazione organica non stabilizzata	0,0258
b	scarti derivanti da selezione automatica, riciclaggio e compostaggio compresa la frazione di secco non riciclabile da raccolta differenziata con frazione organica inferiore al 10%	20% di a), c)
c	rifiuti speciali non pericolosi	0,0077
d	rifiuti speciali pericolosi	0,0103
e	rifiuti conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	20% di a), c), d)
f	rifiuti inerti da demolizione	0,0010
g	rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico	0,00517
h	fanghi palabili non pericolosi	0,00155
i	fanghi palabili pericolosi	0,0020

A proposito della tipologia di rifiuti di cui alla lettera b l'Assessore ricorda che con la circolare n. GAB-2009-14963 del 30.6.2009, il Ministro dell'Ambiente ha precisato che i rifiuti urbani possono considerarsi trattati se:

- sottoposti a trattamento meccanico biologico, bioessiccazione o digestione anaerobica previa selezione;



- sia stato conseguito, a livello provinciale, l'obiettivo di riduzione del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili, previsto all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003.

Il verificarsi di una delle due condizioni consente il conferimento in discarica dei rifiuti nonché l'applicazione dell'aliquota ridotta del tributo.

Si rende, pertanto, opportuno chiarire che fra le tipologie di rifiuti di cui alla lettera b rientrano:

- i rifiuti da spazzamento stradale, gli ingombranti e la frazione organica stabilizzata;
- i rifiuti urbani trattati ai sensi della circolare n. GAB-2009-14963 del 30.6.2009 del Ministero dell'Ambiente nonché gli scarti derivanti da selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.

In secondo luogo l'Assessore ricorda che con la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", art. 59, comma 1 è stato disposto il trasferimento delle funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario alle amministrazioni provinciali competenti per territorio. A tale proposito deve essere inoltre considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 22/29 del 21.7.2003, nel suo allegato A (Atto d'indirizzo), aveva recepito le disposizioni previste nei commi dal 24 al 41 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 e che da allora ad oggi sono intervenute numerose modifiche normative sia in materia tributaria, sia in materia di gestione rifiuti con il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (T.U. Ambientale), sia relativamente alla digitalizzazione dell'azione amministrativa con il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Si rende pertanto necessario procedere a un aggiornamento del predetto Atto di indirizzo, al fine di tenere conto delle modifiche normative di settore intervenute e delle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale, inerenti l'utilizzo delle tecnologie informatiche nel dialogo tra imprese e amministrazioni pubbliche. L'Assessore propone che tale aggiornamento sia attuato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente al fine di fornire ulteriori indicazioni alle Amministrazioni provinciali in relazione alle fasi dell'accertamento e dell'attivazione del contenzioso.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare a partire dall'annualità 2013, secondo gli aggiornamenti illustrati in premessa, la sostituzione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 32/5 del 13 luglio 2005, con la seguente:



	Tipo di rifiuto	€/kg
a	rifiuti urbani e assimilati tal quali e frazione organica non stabilizzata	0,0258
b	rifiuti da spazzamento stradale, ingombranti e frazione organica stabilizzata	20% di a)
c	rifiuti urbani trattati ai sensi della circolare n. GAB-2009-14963 del 30.6.2009 del Ministero dell'Ambiente nonché scarti derivanti da selezione automatica, riciclaggio e compostaggio	20% di a)
d	rifiuti speciali non pericolosi	0,0077
e	rifiuti speciali pericolosi	0,0103
f	rifiuti conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	20% di a), d), e)
g	rifiuti inerti da demolizione	0,0010
h	rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico	0,00517
i	fanghi palabili non pericolosi	0,00155
l	fanghi palabili pericolosi	0,0020

- di approvare la modulistica allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quella allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 22/29 del 21.7.2003;
- di dare mandato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente affinché provveda all'aggiornamento, entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, dell'atto di indirizzo sulla gestione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in attuazione della legge n. 549 del 28.12.1995, art. 3, commi dal 24 al 41.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci